

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. II
N. 1

PROPOSTA DI MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI DI ACCUSA d'iniziativa del Deputato PAZZAGLIA

Presentata il 9 maggio 1973

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 96 della Costituzione stabilisce testualmente: « Il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri sono posti in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni ».

Al fine dell'attuazione della norma fu istituita, con legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, la Commissione inquirente per i procedimenti d'accusa. Con legge ordinaria 25 gennaio 1962, n. 20, furono stabilite alcune norme fondamentali di procedura. Inoltre, col regolamento, approvato dalla Camera dei deputati il 14 luglio 1961, e dal Senato della Repubblica il 20 luglio 1961, furono dettate regole del procedimento davanti la Commissione inquirente.

Alcune di queste regole — poiché precludono la possibilità di esame delle accuse da parte del Parlamento nel caso in cui la Commissione inquirente abbia deciso l'archiviazione o il non doversi procedere, ovvero, nella migliore ipotesi, subordinano tale possibilità ad una specifica richiesta da parte della maggioranza assoluta dei componenti delle due Camere — stabiliscono, di fatto, il principio che i componenti del Governo possono essere giudicati soltanto dalla stessa maggioranza che li ha eletti e che alla minoranza è precluso ogni intervento, anche in caso di dissenso dei propri membri in seno alla Commissione inquirente.

Ciò contrasta con le funzioni di controllo che alle minoranze sono, particolarmente, attribuite; comporta, per l'obbligo di osservanza del segreto istruttorio, l'impossibilità di reagire contro le decisioni della Commissione inquirente non condivise; in definitiva può consentire, di fatto, che restino impuniti reati senza conseguenze neppure sul piano della opinione pubblica.

Infine, sussiste la necessità di stabilire un termine breve per il compimento dell'istruttoria; ciò nell'interesse degli accusati ma anche perché il Parlamento sia tempestivamente informato sul procedimento per le conseguenti decisioni.

Gli emendamenti all'apposito regolamento che formano oggetto della presente proposta hanno lo scopo di eliminare le disposizioni che contrastano con i corretti principi di applicazione della norma costituzionale nei confronti dei Ministri, di consentire un controllo di ogni parlamentare sugli atti della Commissione inquirente per i procedimenti di accusa e infine, attraverso il dibattito promosso anche da un solo gruppo parlamentare, di far porre in stato di accusa un ministro in Parlamento anche in caso di avvenuto proscioglimento da parte della maggioranza della Commissione inquirente.

Dato l'alto significato politico e di costume della proposta si confida che essa possa essere sollecitamente accolta.

TESTO PROPOSTO

—

ART. 1.

L'ultimo comma dell'articolo 17 è sostituito con i seguenti:

« Copia dell'ordinanza è trasmessa ai Presidenti delle due Camere che provvedono, entro cinque giorni, ad informare i componenti delle Assemblee.

Ciascun parlamentare ha diritto di esaminare gli atti del procedimento del quale è stata ordinata la archiviazione ».

ART. 2.

I primi due commi dell'articolo 18 sono sostituiti con il seguente:

« Qualora nei dieci giorni successivi alla trasmissione dell'ordinanza di archiviazione, un gruppo parlamentare o almeno venti parlamentari lo richiedano, il Parlamento discute sull'ordinanza e delibera sulla revoca di essa ».

ART. 3.

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 19 sono aggiunti i due seguenti:

« L'inchiesta deve essere conclusa entro tre mesi dalla data di apertura.

Il Presidente della Camera, per comprovati motivi attinenti alla difficoltà dell'indagine, può, su conforme parere del Presidente del Senato, disporre, per una sola volta, la proroga per non oltre un mese del termine di cui al comma precedente ».

ART. 4.

Il primo comma dell'articolo 22 è sostituito con il seguente:

« Nei casi previsti dall'articolo 20, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza o dalla distribuzione della relazione, un gruppo parlamentare o almeno venti parlamentari possono chiedere che la deliberazione di non doversi procedere, con qualunque maggioranza adottata, sia rimessa all'esame del Parlamento in seduta comune ».